SMAF BROKER
INSURANCE CONSULTING

Associazione Nazionale Commercialisti

FiscoNotizie24

Newsletter di aggiornamento

GRUPPO 24 ORE

SOMMARIO

SMAF BROKER – Insurance Consulting

Soluzioni studiate per tutte le vostre esigenze

3

IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO

Lloyds e Brexit

4

NEWS

6

APPROFONDIMENTO

Liquidazione Iva di gruppo

Nelle ipotesi in cui i soggetti che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo possiedano tutti i presupposti previsti dalla normativa, appare ininfluente, ai fini della procedura di consolidamento, che alcune delle società costituenti segmenti della catena siano ubicate all'estero e siano quindi prive del numero di partita Iva.

(Angelo Colombo, Vincenzo Cristiano. Il Sole 24 ORE – Estratto da "La Settimana Fiscale", Edizione n. 44 del 22 novembre 2019, pag. 34-37)

26

SENTENZE TRIBUTARIE

Rileva la residenza indicata in dichiarazione se differisce da quella anagrafica

Corte di Cassazione – VI Sezione Tributaria – Ordinanza 10 ottobre 2019, n. 25450

(Roberto Bianchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Fisco", 15 novembre 2019)

32

L'ESPERTO RISPONDE

34

Chiusa in redazione il 22 novembre 2019



Associazione Nazionale Commercialisti

RC PROFESSIONALE A PARTIRE DA 250€.

Visto di Conformità
Massimale 3.000.000€

Estensione Legge n. 190

Estensione D. Lgs. 148/2017

SMAF BROKER INSURANCE CONSULTING

CLICCA QUI PER UN PREVENTIVO SENZA IMPEGNO

IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO

Per inoltrare richieste e quesiti specifici relativi alla polizza tutela legale:

c.agrestini@smafbroker.it

Lloyds e Brexit

Vecchioni in una canzone del 1992 cantava: " Voglio una donna, mi basta che non legga Freud, Dammi una donna così che l'assicuro ai Lloyd", il professore e cantautore Brianzolo non poteva certo immaginare quello che sarebbe successo in data 23 Giugno 2016, il colpo d'ascia dettato dal referendum Brexit che ha tagliato di netto i rapporti Europa/UK tornando a quello che i britannici per motivi storico culturali e geografici hanno sempre voluto, divisione economica e sociale, e riconquista di una sovranità, che in questi ultimi anni, si stava perdendo a favore di Bruxelles.

I costi della Brexit per gli Italiani sono notevoli, per i residenti negli stati membri dell'Ue, infatti si parla di una perdita di ricchezza che può arrivare fino a 40 miliardi di euro all'anno, danno economico notevole, quello sociale è enorme, il nuovo "muro" alzato porta ad un grosso passo indietro ai buoni propositi della nascita della UE, che non a caso è stata fondata dopo il più grande conflitto della storia dell'umanità.

Per l'Ivass, sono 9,7 milioni le persone assicurate in Italia con compagnie britanniche e ogni anno pagano premi per 1,7 miliardi di euro. In tutto, le assicurazioni attive nel nostro Paese ma con sede in Gran Bretagna sono 53, di cui 47 operano nel settore danni. Tra i nomi più noti ci sono Lloyd's Assicurazioni, Stonebridge International Insurance e Admiral Insurance.

Ma per quale motivo il mondo assicurativo Lloyds risulta per molti analisti in pericolo?

Mentre per le nuove polizze Lloyds vi sarà una emissione senza apparenti problematiche con la contraenza, la nuova entità costituita ad hoc a Bruxelles, per le vecchie polizze a fronte di una eventuale sentenza l'assicurato dovrà armarsi di buona volontà, risorse e valigia ed andare in UK per l'esecuzione della sentenza Italiana, non esistendo più il previgente riconoscimento automatico dettato dalla convenzione di Bruxelles.

Oltre alle spese logistiche relative alla ricerca di studi internazionali, costi aggiuntivi possono essere attribuiti a processi più lunghi, che andrebbero a rallentare i già consistenti tempi giuridici Italiani,

conferendo ulteriore incertezza al giudizio.

L'uscita della Brexit porterà, probabilmente, all'abrogazione dell'European Communities Act 1972 e di conseguenza anche alla disapplicazione della convenzione di Bruxelles.

In definitiva lo scenario è di grossa incertezza ed affrancato dalle instabilità politiche che dovrebbero emergere nei prossimi mesi.

In attesa che si arrivi alla soluzione, l'IVASS, per tutelare i consumatori, ha stilato un elenco di tutte le compagnie UK che agiscono in Italia, chiedendo loro di fornire ai propri clienti dettagli circa la gestione delle proprie polizze (eventuale passaggio ad altra assicurazione) oltre che il nuovo indirizzo della sede legale.

La Brexit ha creato costi notevoli alla economia globale, ma anche nuove opportunità per quelle realtà economiche che non sono state colpite da questo evento, tra queste possiamo annoverare le compagnie assicurative no UK, che in questo periodo sono entrate nel mercato Italiano assicurativo in maniera importante, con azioni di marketing mirate di crescita.

Ciò che il consumatore può fare, quindi, è valutare una alternativa equivalente, attraverso le numerose offerte proposte da assicurazioni, con sede in Italia, o UE.

Lo scenario politico rimane incerto: l'UE concede una proroga per il raggiungimento di un accordo finale al 31 Gennaio 2020, questa è la prima volta che l'UE specifica date precise circa l'uscita del Regno Unito. Intanto Johnson accusa l'opposizione politica di essere loro gli artefici del rallentamento del processo di uscita, aggiungendo che il risultato può avvenire solo con un progetto di programma Tory. L'alternativa è un governo "Corbyn-Sturgeon" a guida Labour, che porterà "nuovi rinvii e divisioni", con "un secondo referendum sulla Brexit e uno sulla secessione della Scozia".

News

- **ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO**

- **Contro le dichiarazioni fraudolente lo scudo dei modelli organizzativi**

Le regole sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche tra qualche settimana, salvo modifiche dell'ultima ora, troveranno applicazione anche al reato di dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Poiché si tratta di un illecito cui, soprattutto in ipotesi di fatture soggettivamente inesistenti, sono potenzialmente esposte molte società anche di ridotte dimensioni, è opportuno valutare l'adeguamento da parte delle aziende alle previsioni di tale normativa. In sintesi, nel caso di contestazione (al rappresentante legale della società che ha sottoscritto le dichiarazioni dei redditi e/o dell'Iva) del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture (articolo 2 del Dlgs 74/2000) il Pm annoterà anche l'illecito amministrativo a carico dell'ente nel registro delle notizie di reato.

Mentre in caso di condanna del rappresentante legale è prevista una pena detentiva, l'ente andrà incontro alla sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Il valore della quota può variare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro: l'importo finale della sanzione irrogabile a cura del giudice penale sarà, dunque, il prodotto della singola quota e il numero di quote da applicare, per un ammontare complessivo di euro 774.500 (500 x 1.549,00 euro).

Nel caso in cui la commissione del reato venga confermata, la sanzione amministrativa in capo alla società è pressoché automatica, salvo che non si riesca a dimostrare l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari preventivi (in termini di procedure e controlli interni) per evitare l'illecito, a quel punto ascrivibile esclusivamente all'infedeltà del vertice aziendale. A tal fine assume un ruolo determinante la predisposizione di idonei modelli di organizzazione, gestione e controllo, volti a disciplinare procedure e controlli interni per la prevenzione del reato.

Per raggiungere tale scopo il modello e gli altri adempimenti connessi devono superare il vaglio dell'Autorità giudiziaria e, prima ancora, della Procura della Repubblica. Ne consegue che diventa pressoché inutile, se non dannoso, limitarsi ad adottare modelli solo formalmente, senza che essi si traducano in concreti adempimenti posti in essere all'interno dell'azienda. Non di rado, infatti, alcune società, sia nell'ottica di contenere i costi, sia perché talvolta obbligate per la specifica attività svolta (ad esempio, per partecipare a determinate gare), recepiscono il sistema preventivo dei reati solo apparentemente, senza adeguare in concreto procedure, controlli, formazione.

Con la conseguenza che alcune volte il modello è esattamente la copia di fac simili predisposti da associazioni di categoria i quali, per quanto validi e legittimi, devono essere adattati almeno nelle procedure e nei protocolli, alla concreta situazione aziendale. Altre volte, nei gruppi in cui le aziende svolgono attività del tutto differenti, viene adottato dalle società controllate un modello uguale nei contenuti a quello della capogruppo, nonostante in concreto l'attività svolta sia diversa. L'attenzione degli organi inquirenti si concentra poi sull'aggiornamento del modello, che spesso non tiene conto delle novità o dell'attività formativa svolta in ambito aziendale.

Di tale attività è opportuno conservare traccia dello svolgimento e dei contenuti. In assenza di essa è agevole sostenere l'inutilità del sistema preventivo aziendale. Altra condizione per beneficiare dell'esonero da responsabilità, è la presenza dell'organismo di vigilanza (Odv) cui sono affidati compiti delicati. Esso deve caratterizzarsi per autonomia e indipendenza, nonché per specifiche competenze tecniche richieste in capo a ciascun membro. Per garantire la terzietà è auspicabile l'istituzione di un organismo ad hoc, pur non escludendosi la possibilità che tale ruolo sia attribuito (almeno per alcuni componenti) a funzioni interne dell'azienda e, più frequentemente, al collegio sindacale.

IL METRO DI GIUDIZIO

Indicatori valutati positivamente dalla giurisprudenza
- Valore/prezzo dei beni in linea rispetto a quello normalmente praticato
- Verifiche esistenza società fornitrice e sua operatività (camerale, fatturato, dipendenti)
- Verifica oggetto attività del fornitore se coerente con cessioni/prestazioni fatturate
- Approfondimento sulla tipologia (soggetto Iva o meno) del venditore dei beni ai fini della fruizione del regime del margine (caso di autovetture)
- Corrispondenza commerciale con fornitore
- Individuazione dell'interlocutore del fornitore e ruolo ricoperto (indirizzo mail utilizzato, posizione all'interno del fornitore, ecc)

Indicatori valutati non sufficienti ma comunque necessari
- Fatture regolari
- Documenti di trasporto regolari
- Pagamenti puntuali e tracciati
- Contabilità regolare del soggetto cui è richiesta la buona fede
- Effettiva esecuzione delle operazioni (in caso di contestazione di fatture soggettivamente inesistenti)

Indicatori di assenza di buona fede
- Assenza di sede del fornitore (salvo per acquisti on line)
- Coinvolgimento acquirente emergente da intercettazioni telefoniche
- Assenza di prova dei trasporti dei beni
- Pagamenti per contanti
- Oggetto sociale attività non compatibile con quello del cliente
- Contatti solo telefonici
- Contatti con persone totalmente estranee all'impresa che emette fattura
- Assenza di contratti/corrispondenza
- Assenza di fatturato, di lavoratori dipendenti, ecc

(Antonio Iorio, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 7 novembre 2019)

- **Se non c'è l'illecito archiviazione diretta da parte del Pm**

Terminate le indagini preliminari il Pm decide, in base alle risultanze delle attività investigative, se procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo richiedendo il rinvio a giudizio, o se emettere decreto motivato di archiviazione. Si verifica in questa fase così una sostanziale anomalia rispetto al procedimento penale ordinario. Infatti, nel procedimento ex Dlgs 231/2001, il Pm procede autonomamente all'archiviazione senza passare per il vaglio del Gip, come accade nel procedimento ordinario.

Cause di archiviazione possono essere: l'adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi; la presenza di un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; l'elusione fraudolenta del modello da parte di chi ha commesso il reato e l'assenza di interesse o vantaggio per l'ente coinvolto.

A questo riguardo occorre tener presente che il delitto "fonte" rispetto al quale devono essere previste (nel modello) le idonee misure organizzative, è la dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti aventi rilevanza fiscale per operazioni inesistenti. Questo delitto scatta in tre ipotesi: 1) fatture oggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni del tutto fittizie, 2) sovrafatturazione perché riferite ad operazioni in parte prive di riscontro nella realtà, 3) fatture soggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni in cui l'emittente o il beneficiario dell'operazione risultante dal documento non è quello reale.

Ne consegue che le procedure interne aziendali dovranno necessariamente considerare questi tre aspetti.

Nella prima ipotesi, infatti, assume rilevanza l'esistenza ed effettività dell'operazione e di chi l'ha posta in essere, nella seconda c'è sostanzialmente un problema di valore dell'operazione, nella terza, infine, rileva l'esistenza e l'operatività del fornitore che viene in genere ritenuto non idoneo a effettuare quella cessione di beni o prestazione di servizi, se non addirittura inesistente o un mero prestanome di altri soggetti.

In questo contesto potrebbe esser utile, a mero titolo esemplificato, nell'ambito dei controlli/accorgimenti da prevedere nel modello (e poi da eseguire e documentare) tenere in considerazione i vari spunti offerti dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte di giustizia in merito all'idoneità delle allegazioni difensive per provare l'estraneità rispetto a questo illecito (si vede anche la scheda in pagina).

Si tratta di adempimenti onerosi soprattutto per le società di minori dimensioni, ma occorre anche considerare gli effetti positivi per le stesse, sotto il profilo fiscale, derivanti dall'adozione del sistema

preventivo di cui al Dlgs 231/2001. In presenza di fatture soggettivamente inesistenti, l'amministrazione ritiene infatti indetraibile l'Iva in capo all'acquirente, salvo non provi la propria buona fede e cioè che nonostante l'impiego della dovuta diligenza non avrebbe scoperto l'illecito altrui.

Con un efficace sistema di controlli preventivi sui fornitori previsto dal modello organizzativo e concretamente applicato in azienda, la società sarebbe certamente agevolata nel fornire la prova della pretesa buona fede evitando così, con ogni probabilità, le contestazioni fiscali relative a tale violazione.

(Antonio Iorio, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 7 novembre 2019)

- **AGEVOLAZIONI**
  - **Sconto in fattura, i nuovi codici tributo aprono la strada alle compensazioni**

Lo sconto in fattura diventa pienamente fruibile anche per le imprese fornitrici. È questo il senso della risoluzione 96/E, pubblicata ieri, che istituisce i codici tributo grazie ai quali il meccanismo, relativo agli interventi per la casa, attivato dal decreto crescita (articolo 10 del Dl 34/2019) e completato dall'agenzia delle Entrate il 31 luglio scorso (provvedimento 660057/2019) adesso è completamente operativo in tutte le sue componenti.

Il provvedimento delle Entrate prevede che il cliente interessato allo sconto in fattura debba effettuare una comunicazione all'agenzia delle Entrate, via internet o compilando un modulo presso gli uffici dell'agenzia, indicando di avere usufruito di un intervento per il quale è possibile esercitare l'opzione dello sconto in fattura. Per i lavori in casa che siano stati svolti nel corso del 2019, dopo la data di entrata in vigore del decreto crescita (il 1° maggio), le prime comunicazioni potevano partire dal 16 ottobre, per arrivare al massimo entro il 28 febbraio del 2020. Sulla base di questa comunicazione, le imprese possono avviare la compensazione in cinque anni con modalità accelerate, a partire dal giorno dieci del mese successivo a quello della comunicazione. In altre parole, la prima data utile per iniziare a fruire delle compensazioni era il 10 novembre appena trascorso.

La risoluzione

Allora, spiega l'agenzia nella risoluzione 96/E, «per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l'utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d'imposta, tramite modello F24», si istituiscono i codici tributo 6908 (Ecobonus – Recupero dello sconto praticato dal fornitore) e 6909 (Sismabonus – Recupero dello sconto praticato dal fornitore). Il fornitore ha, infatti, la possibilità di effettuare una cessione ulteriore ai propri fornitori, tenendo sempre fuori gli istituti di credito dal circuito delle cessioni. I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni dei clienti di

esercizio dell'opzione per lo sconto, inviate all'agenzia delle Entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni. Il fornitore, prima di utilizzare la compensazione, dovrà confermare l'esercizio dell'opzione da parte del cliente che ha effettuato la comunicazione e attestare di avere realizzato l'intervento scontato. L'agenzia delle Entrate effettuerà controlli automatizzati per verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità. In caso di anomalie, scatterà lo scarto del modello F24. Sfruttando una possibilità prevista proprio dal provvedimento dell'agenzia delle Entrate, la quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell'anno di fruibilità potrà essere utilizzata negli anni successivi. In questo modo i bonus saranno sfruttati completamente.

Gli altri interventi

Per completare il quadro delle cessioni di bonus, un'altra risoluzione pubblicata ieri (n. 94/E), introduce poi codici tributo relativi ad altri due casi. Il primo è quello del sismabonus per interventi di imprese di costruzioni che poi vendano gli immobili: i beneficiari degli sconti possono cedere il loro credito a chi ha effettuato gli interventi di messa in sicurezza. Il secondo è quello degli interventi di risparmio energetico non qualificato: il decreto crescita, nel pacchetto dedicato allo sconto in fattura, prevede la possibilità di cedere lo sconto ai fornitori. In entrambi i casi viene istituito il codice per l'utilizzo in compensazione da parte dei cessionari.

IN BREVE

1. Lo sconto in fattura Si tratta del meccanismo introdotto dal decreto crescita (Dl 34/2019) che consente ai clienti di monetizzare immediatamente i propri bonus casa, cedendoli ai fornitori che effettuano gli interventi

2. Il recupero del bonus I fornitori possono, poi, recuperare i crediti fiscali attraverso la compensazione in F24. Le prime comunicazioni dei clienti sono partite lo scorso 16 ottobre. Adesso, con i codici tributo, le imprese potranno portare in compensazione i crediti fiscali. Le detrazioni non recuperate potranno essere spalmate

(Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 21 novembre 2019)

- **CONTABILITA' E BILANCIO**
  - **L'errore Due strade in bilancio per l'iscrizione delle passività: probabili e possibili**

Molte voci di bilancio sono caratterizzate da valori soggettivi, frutto di processi valutativi la cui discrezionalità è guidata dai principi contabili. Come evidenziato dal documento di ricerca della Fondazione nazionale commercialisti intitolato «Le passività potenziali: valutazione ed iscrizione in bilancio», datato 14 ottobre (si veda Il Sole 24 Ore del giorno successivo), in base agli Oic le passività

che alla data di chiusura dell'esercizio risultano "probabili" devono essere iscritte in bilancio nei fondi rischi, mentre le passività ritenute "possibili" – e quelle probabili di importo non determinabile - devono essere segnalate solo in nota integrativa (articolo 2427, n. 9, Codice civile). Diversamente, le passività "remote" non richiedono alcuna informativa di bilancio, mentre quelle che alla data di chiusura dell'esercizio sono "certe" e il cui ammontare risulta determinato vanno iscritte tra i debiti.

Le passività potenziali

Secondo l'Oic 31 gli eventi futuri sono classificabili, in relazione al grado di realizzazione e di accadimento, come:

- probabili, quando il loro accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;

- possibili, quando dipendono da una circostanza che può o meno verificarsi, con un grado di accadimento dell'evento futuro inferiore al probabile. Si tratta, dunque, di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione;

-remote, quando hanno scarsissime possibilità di verificarsi, ovvero potranno accadere solo in situazioni eccezionali.

Come anticipato, le passività potenziali caratterizzate da una natura determinata e da una esistenza probabile devono essere iscritte in bilancio negli accantonamenti per rischi ed oneri, che, a norma dell'articolo 2424-bis, comma 3, del Codice civile, sono appunto destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

I fondi rischi e oneri

In particolare, i fondi rischi accolgono passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza per quanto riguarda il momento di realizzazione e/o nell'ammontare, il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

I fondi per oneri accolgono, invece, passività di natura determinata ed esistenza certa, in quanto relative a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che risultano incerte nell'ammontare o nel momento di realizzazione.

Secondo i principi Oic, gli accantonamenti per fondi rischi e oneri devono essere classificati per natura e quindi iscritti nelle pertinenti classi B, C o D del conto economico (esempio, costi per servizi), mentre solo nel caso in cui non sia possibile correlare la natura dell'accantonamento ad una specifica voce dello schema di conto economico, i relativi importi vanno iscritti alle voci B.12 e B.13

(rispettivamente “accantonamenti per rischi” e “altri accantonamenti”). Per la loro natura i fondi per rischi e oneri sono caratterizzati da stime e congetture che devono essere oggetto di aggiornamento e revisione ad ogni chiusura del bilancio.

Il mutamento di passività

Ma cosa accade se una passività, che alla data di chiusura dell’esercizio era solo “probabile”, diventa “certa” alla data di approvazione del progetto di bilancio da sottoporre all’assemblea? Un tipico esempio è quello della causa legale in essere al 31 dicembre che viene definita nei primi mesi dell’anno successivo. In questo caso il redattore del bilancio deve soltanto aggiornare la stima del fondo rischi e oneri, perché l’entità della passività è divenuta certa, oppure deve anche riclassificare nel bilancio in chiusura il fondo come debito?

A questa domanda ha risposto l’Oic nel corso del 2018 chiarendo che, alla luce di quanto previsto dall’Oic 29, i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio (ma entro la data di approvazione del bilancio) non possono comportare l’iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell’esercizio successivo, ma determinano soltanto un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura dell’esercizio, tenuto conto delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio.

Ne consegue che a fronte della definizione della causa nell’anno successivo la passività dovrà rimanere iscritta in bilancio nel fondo rischi e oneri, ma l’importo dell’accantonamento dovrà essere perfettamente allineato a quanto dovuto a seguito della definizione della causa, intervenuta nell’esercizio successivo ma prima dell’approvazione del bilancio.

GLI ESEMPI

1. Le indicazioni dei principi Oic
Secondo il principio contabile Oic 31, i fondi per rischi e oneri sono esposti nello stato patrimoniale nelle classi previste dall'**articolo 2424** del **Codice civile**:
B) Fondi per rischi e oneri
1. per trattamento di quiescenza ed obblighi simili;
2. per imposte, anche differite;
3. strumenti finanziari derivati passivi;
4. altri.

2. La voce residuale B4
La voce B4 «altri» accoglie le tipologie di fondi per rischi e oneri diverse da quelle precedenti, quali ad esempio i fondi:
- per **cause** in corso;
- per **garanzie** prestate;
- per eventuali **contestazioni** da parte di terzi;
- per **manutenzione ciclica**;
- per **manutenzione** e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei **beni** d'azienda ricevuti **in affitto**;
- per operazioni e **concorsi a premio**;
- per **resi** di prodotti;
- per **recupero ambientale**;
- per **prepensionamento** e ristrutturazioni aziendali;
- per **contratti onerosi**.

3. Quando il fondo non può essere utilizzato
Un fondo rischi e oneri non può essere iscritto nelle seguenti ipotesi:
- **rettificare** i valori dell'attivo;
- coprire **rischi generici**, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività;
- effettuare **accantonamenti** per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti **dopo la chiusura dell'esercizio** e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;
- rilevare **passività potenziali** ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo **aleatorio** e **arbitrario**. Di conseguenza, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;
- rilevare **passività potenziali** ritenute **possibili** o **remote**.

4. La differenza tra fondi rischi e oneri
Mentre i **fondi per rischi** rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati (in relazione al verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro), i **fondi per oneri** rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio.

(Fabio Giommoni, Giorgio Gavelli, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 18 novembre 2019)

- **Gli accantonamenti sono indeducibili**

Ai fini fiscali, l'articolo 107, comma 4, del Tuir stabilisce che gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri sono generalmente indeducibili, tranne quelli per lavori ciclici di manutenzione e revisione di navi e aeromobili, quelli per oneri relativi ai beni gratuitamente devolvibili allo scadere della

concessione e quelli per operazioni e concorsi a premio (comunque nei limiti di deducibilità stabiliti dallo stesso articolo 107).

Gli accantonamenti effettuati nell'esercizio (diversi da quelli deducibili citati in precedenza) devono essere quindi "tassati", mediante variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi e i relativi oneri risulteranno deducibili (mediante variazione in diminuzione) soltanto negli esercizi successivi in cui i relativi costi diverranno certi.

Ma questi principi come si coordinano con l'introduzione della derivazione rafforzata anche per i soggetti Oic (diversi dalle micro imprese), per i quali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili assumono rilevanza diretta ai fini fiscali? La soluzione è contenuta nell'articolo 9 del Dm 8 giugno 2011 (applicabile anche ai soggetti Oic, diversi dalle micro-imprese, per il richiamo dell'articolo 2 del decreto 3 agosto 2017), il quale stabilisce che ai fini fiscali si considerano "accantonamenti" i componenti reddituali iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui all'Oic 31, anche se disciplinati da un principio contabile diverso. Inoltre, si ribadisce che sono deducibili solo gli accantonamenti rientranti nei primi tre commi dell'articolo 107 Tuir.

Pertanto, anche qualora l'onere relativo all'accantonamento sia iscritto, sulla base della natura della passività, non nelle voci B.12 e B.13, ma in un altro conto di costo del conto economico, tale classificazione non fa venire meno la natura (fiscale) di "accantonamento", con la conseguenza che continuerà ad operare la regola di indeducibilità prevista dall'articolo 107, comma 4, del Tuir fino a che i costi non diverranno certi.

Altra questione riguarda il caso in cui la passività potenziale che ha condotto a stanziare un fondo per rischi ed oneri divenga certa prima dell'approvazione del bilancio. La soluzione è indicata nel documento di ricerca della Fondazione nazionale commercialisti intitolato «La fiscalità delle imprese Oic adopter» (giunto alla quarta versione), secondo il quale, poiché in base alle regole contabili (si veda l'articolo a fianco), la definizione dell'onere nell'esercizio successivo comporta unicamente l'adeguamento dell'importo del fondo al 31 dicembre, ma l'accantonamento resta iscritto come tale (e non diventa "debito"), allora, in virtù di quanto previsto dall'articolo 9 del Dm 8 giugno 2011, dal punto di vista fiscale si applica in ogni caso l'articolo 107, comma 4, del Tuir e dunque l'accantonamento resta temporaneamente indeducibile (diverrà deducibile nell'esercizio successivo quando il costo diviene certo).

Tale soluzione è stata confermata in occasione del Forum Sole 24 Ore agenzia delle Entrate del 24 maggio 2018, ove è stato chiarito che poiché, secondo i principi nazionali, lo stanziamento rimane iscritto tra i fondi, anziché essere trasferito nei debiti, il relativo onere resta indeducibile, anche se è

divenuto certo e determinato al momento di chiudere il bilancio. Il costo potrà essere quindi dedotto solo nell'esercizio successivo in cui è divenuto certo.

(Fabio Giommoni, Giorgio Gavelli, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 18 novembre 2019)

- **CRISI DI IMPRESA**
  - **Nei dati di bilancio i tre step che svelano la crisi dell'azienda**

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec), come previsto dall'articolo 13 del Codice della crisi ha individuato gli indici per l'allerta.Il punto di partenza è stato fornito dal legislatore: gli indici devono misurare la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Gli indici che, va ricordato, sono al centro di polemiche, devono essere approvati d al ministero dello Sviluppo economico.

Con l'ausilio della società Cerved, il Consiglio ha individuato sette indicatori assumendo come riferimento circa un milione di bilanci depositati dal 2010 al 2015. Il cluster, però, potrebbe presentare alcune lacune. Innanzitutto, i soggetti selezionati sono unicamente le società di capitali e non anche le altre imprese commerciali, rientranti nella disciplina del Dlgs 14/2019. Sembrerebbero inoltre escluse le microimprese di cui alla direttiva 2013/34/Ue, nonostante siano un'importante percentuale nel panorama italiano. A ciò si aggiunga, che il periodo considerato non può considerarsi recentissimo, anche tenendo presente che la riforma dei bilanci (Dlgs 139/2015, in vigore dal 2016) ha modificato gli schemi di bilancio e i criteri di rilevazione.

Gli indici prescelti si distinguono però per la loro "semplicità", intesa come possibilità di calcolo anche per chi non è dotato di un'organizzazione molto strutturata.

Primo step: il patrimonio netto I 7 indicatori previsti dal Cndcec vanno utilizzati secondo una specifica gerarchia. In primis, deve essere valutato il patrimonio netto, il quale se negativo o al di sotto del minimo legale è già un segnale di crisi, risolvibile con la ricapitalizzazione, se non deriva da una situazione sintomatica.

Secondo step: il cash flow Se il patrimonio netto è positivo, si calcola il debt service coverage ratio (Dscr), che è l'unico indice che utilizza dati prognostici. La scelta dell'utilizzo di valori consuntivi è comprensibile, anche se la valutazione della continuità aziendale dovrebbe basarsi principalmente sulla capacità di generare flussi di cassa futuri in grado di onorare le scadenze più prossime.

L'analisi dei cash flow dovrebbe essere, pertanto, alla base dell'analisi del going concern, tuttavia anche il Dlgs 139/2015 ha reso obbligatorio il rendiconto finanziario per un numero minimo di

imprese; in particolare, l'origine dei flussi di cassa dovrebbe essere analizzata per individuare se derivino dall'attività operativa o da eventi "straordinari", come ad esempio l'alienazione di un cespite. Comunque, il Dscr è dato dal rapporto tra i "cash flow liberi" previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti scadenti nello stesso arco temporale; valori inferiori ad 1, dovrebbero far azionare gli alert aziendali. Nonostante la sua rilevanza, l'indice andrebbe utilizzato solo in presenza di dati prognostici non ritenuti inaffidabili dagli organi di controllo secondo il loro giudizio professionale.

In ogni caso il pregiudizio della continuità aziendale dovrà essere verificato esclusivamente dall'imprenditore, che deve valutare la sussistenza delle minacce e gli eventuali rimedi; ciò in quanto, all'organo di controllo, compete il solo compito di verificare il costante monitoraggio da parte dell'imprenditore.

Terzo step: gli indici di settore Se, invece, il risultato supera l'unità, l'analisi prosegue con il terzo step, ossia il calcolo degli indici di settore: 5 quozienti i cui valori limite sono stati individuati dal Cndcec per categorie settoriali. E precisamente:

-indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;

-indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;

-indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;

-indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;

-indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra indebitamento evidenziale e tributario e attivo (tale quoziente va coordinato con quanto previstio dall'articolo 15 del Dlgs 14/2019 per i creditori qualificati).

In questa ipotesi, l'alert dovrebbe scattare se, a seguito di una lettura unitaria degli indici di settore, non vengono rispettati i limiti individuati dal Cndcec per le diverse attività Istat.

Nessun automatismo Il superamento delle soglie stabilite dalla legge e dal Cndcec per i vari indici fornisce ragionevoli presunzioni ma non implica automaticamente la fondatezza dell'indizio di crisi, dovendo valutare unitariamente (articolo 2 del Dlgs 14/2019) le specificità aziendali e le prospettive gestionali.

I RISULTATI FINALI

N.	DESCRIZIONE	CALCOLO	ALFA	BETA	GAMMA	VALORI SOGLIA
1	**Patrimonio netto**	*PN*	PN>0	PN<0	PN>0	**>0**
2	**Debt service coverage ratio (Dscr)**	*Cfprev/M*	1,67	0,67	0	**>1,0**
3	**Oneri finanziari/ fatturato (in %)**	*OF/V*	1,33	3	2,48	**<1,5**
	PN/Debiti totali (in %)	*PN/(Pcon + Pcor)*	112,73	0,48	9,91	**>4,2**
	CF/Attivo (in %)	*CF/I*	24,44	0,48	13,28	**>1,0**
	Attività BT/Passività BT (in %)	*Ac/Pcor*	250	262,86	100	**>89,8**
	Indebitamento previdenziale tributario/attivo (in %)	*Dpt/I*	2,56	2,39	3,28	**<7,8**

LA SIMULAZIONE SU TRE BILANCI

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

Attivo	ALFA	BETA	GAMMA
Immobilizzazioni immateriali	13.000	12.000	15.500
Immobilizzazioni materiali	25.000	45.000	26.500
Immobilizzazioni finanziarie	500	1.500	2.000
Attivo immobilizzato (Ai)	**38.500**	**58.500**	**44.000**
Rimanenze	5.500	10.000	3.000
Liquidità differite (Lq)	8.500	33.000	12.000
Disponibilità liquide (Li)	6.000	3.000	2.000
Attivo circolante (Ac)	**20.000**	**46.000**	**17.000**
Totale impieghi (I)	**58.500**	**104.500**	**61.000**

Passivo	ALFA	BETA	GAMMA
Capitale sociale	20.000	10.000	10.000
Riserve	7.000	2.000	2.500
Utile	4.000	-12.500	-7.000
Patrimonio netto (PN)	**31.000**	**-500**	**5.500**
Fondo per rischi e oneri	1.500	5000	5.000
Fondo TFR	3.000	15.000	6.500
Debiti vs banche oltre i 12 mesi	15.000	50.000	27.000
Debiti v/finanziamento soci	—	17.500	—
Passività consolidate (Pcon)	**19.500**	**87.500**	**38.500**
Debiti vs banche entro i 12 mesi	3.000	6.000	6.000
Debiti vs fornitori	3.500	9.000	9.000
Debiti tributari (Dpt)	1.500	2.500	2.000
Passività correnti (Pcor)	**8.000**	**17.500**	**17.000**
Totale fonti (F)	**58.500**	**104.500**	**61.000**

CONTO ECONOMICO

	ALFA	BETA	GAMMA
A) Valore della produzione	31.000	34.000	30.200
Ricavi delle vendite (V)	*30.000*	*30.000*	*28.200*
Variazioni delle rimanenze PF	*1.000*	*4.000*	*2.000*
B) Costi della produzione	25.100	45.600	34.500
Merci c/acquisti	*12.000*	*27.100*	*15.000*
Costi per il personale	*5.500*	*7.500*	*8.000*
Ammortamenti	*7.600*	*11.000*	*11.500*
C) Proventi e oneri finanziari	**-400**	**-900**	**-700**
Interessi passivi (OF)	400	900	700
D) Rettifiche di valori	—	—	—
Imposte	**1.500**	**0**	**2.000**
Risultato d'esercizio	**4.000**	**-12.500**	**-7.000**

FLUSSI DI CASSA FUTURI

	ALFA		BETA		GAMMA	
	POSITIVI	NEGATIVI	POSITIVI	NEGATIVI	POSITIVI	NEGATIVI
Incasso crediti (1)	4.000		2.000			
Pagamento quota capitale mutuo (M)		1.500		3.000		
Imposte (2)		1.500			Non attendibili	
Totali	**4.000**	**3.000**	**2.000**	**3.000**		
CF liberi (1-2) (CFprev)	**2.500**		**2.000**			

RENDICONTO FINANZIARIO

COME FUNZIONA

Volendo fare una simulazione, è possibile considerare le tre aziende dello schema in pagina, che supponiamo operare nel settore del commercio al dettaglio.

La società Alfa

I risultati dell'analisi del patrimonio netto e dei flussi di cassa previsionali non individuano una situazione di crisi e, considerata la scala gerarchica prevista dal Cndcec, la valutazione dell'organo amministrativo potrebbe concludersi per il periodo di riferimento. Volendo comunque continuare, anche gli indici di settore superano il test, in quanto rispettano le soglie previste. I risultati ottimali non devono però interrompere il monitoraggio che, secondo il Codice, deve essere continuo e costante.

La società Beta

La negatività del patrimonio netto potrebbe inficiare sulla continuità aziendale, ma la perdita d'esercizio può essere coperta con la rinuncia dei soci alla restituzione del

SMAF BROKER INSURANCE CONSULTING
Associazione Nazionale Commercialisti
GRUPPO 24 ORE

	ALFA	BETA	GAMMA
A. Flussi finanziari attività operativa			
Utile	4.000	-12.500	-7.000
Imposte	1.500	0	2.000
Interessi passivi	400	900	700
1. Utile ante imposte e interessi	**5.900**	**-11.600**	**-4.300**
Accantonamenti TFR	800	1.100	900
Ammortamenti	7.600	11.000	11.500
Rettifiche elementi non monetari	8.400	12.100	12.400
2. Flusso finanziario prima delle variazioni CCN (CF)	**14.300**	**500**	**8.100**
Incremento rimanenze	-1.000	-4.000	-2.000
Incremento crediti	-2.800	0	-3.000
Incremento fornitori	800	5.000	1.900
Totale variaizioni CCN	-3.000	1.000	-3.100
3. Flusso finanziario dopo del CCN	**11.300**	**1.500**	**5.000**
Interessi pagati	-400	-900	-700
Imposte pagate	-1.500	0	-2.000
Totale variaizioni CCN	-1.900	-900	-2.700
Flusso finanziario attività operativa	**9.400**	**600**	**2.300**
B. Flusso attività investimento			
Investimenti imm. materiali	-5.000	—	-700
Disinvestimenti imm. materiali	—	1.000	—
Flusso finanziario attività investimento	**-5.000**	**1.000**	**-700**
C. Flusso attività finanziamento			
Accensione finaziamenti	2.500	1.500	1.000
Rimborsi finanziamenti	-1.750	-500	-700
Flusso finanziario attività finaziamento	**750**	**1.000**	**300**
Variazione delle disponbilità liquide	5.150	2.600	1.900
Disponbilità liquide all'1.1.x	850	400	100
Disponbilità liquide al 31.12.x	**6.000**	**3.000**	**2.000**

finanziamento iscritto in bilancio. Tuttavia, il Dscr è inferiore ad 1, quindi nell'immediato futuro i flussi di cassa non sono in grado di fronteggiare i debiti dello stesso periodo. Tale risultato è già sufficiente a segnalare un potenziale stato di crisi, ma volendo proseguire, anche gli indici di settore giungono alla stessa conclusione.

La società Gamma

Gamma potrebbe configurarsi come un falso positivo, cioè come un soggetto che pur non rispettando alcuni indicatori non versa in uno stato di crisi. Fermando l'analisi, infatti, alla lettura del patrimonio netto negativo e all'impossibilità di calcolo attendibile del Dscr, la società ne presenta alcuni indizi. Tuttavia, la copertura della perdita d'esercizio può avvenire utilizzando le riserve iscritte in bilancio e/o con una ricapitalizzazione dei soci. Si deve, quindi, proseguire lo studio con gli indici di settore e il rendiconto finanziario, i quali nel loro complesso portano ad una conclusione diversa, escludendo una situazione di crisi, in quanto di anomalo si evidenzia solo un costo dell'indebitamento leggermente superiore alla soglia del Cndcec.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Agnese Menghi, Pierpaolo Ceroli, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 11 novembre 2019)

- **IVA**

- Iva non dovuta, detrazione salva con l'errore

I diversi interventi normativi che si sono succeduti negli ultimi due anni in tema di Iva erroneamente applicata dal cedente/prestatore sono orientati a riconoscere, in capo al cessionario/committente, il diritto alla detrazione dell'imposta addebitata per errore.

L'ambito applicativo della disposizione che attribuisce tale diritto (l'articolo 6, comma 6, del Dlgs 471/1997) potrebbe estendersi, in assenza di un pregiudizio per l'erario, a tutte le ipotesi di Iva non dovuta, ivi incluse le operazioni «fuori campo».

Come si ricorderà, anteriormente alle modifiche operate dal legislatore, la ricezione di una fattura recante un'imposta in tutto o in parte non dovuta non consentiva la detrazione dell'imposta subita in via di rivalsa e, conseguentemente l'Iva finiva per gravare sul cessionario, unitamente al carico sanzionatorio derivante dall'indebita detrazione del tributo.

Tale limitazione al diritto di detrazione trovava, e trova tutt'oggi, fondamento nell'interpretazione della direttiva Iva fornita dalla Corte di giustizia Ue, che, pur riconoscendo l'essenzialità della detrazione per garantire la neutralità del tributo, ne circoscrive l'esercizio alle sole imposte dovute, escludendone, invece, l'estensione all'Iva indebitamente versata a monte ancorché la stessa trovi rappresentazione nella fattura.

Tuttavia, per il tramite della modifica di una norma sanzionatoria, l'articolo 6, comma 6, del Dlgs 471/1997, il legislatore domestico ha cercato di ovviare alle incertezze di un sistema che sembrava ostacolare la salvaguardia della neutralità del tributo in tutte quelle circostanze in cui l'imposta fosse stata applicata in misura maggiore di quella dovuta ovvero risultasse erroneamente applicata, ma pur sempre assolta dal cedente/prestatore nei confronti dell'erario, ossia in assenza di pregiudizio erariale.

L'intervento sul sistema sanzionatorio ha, quindi, riconosciuto il diritto del cessionario o committente alla detrazione dell'imposta, pur confermando l'illiceità della condotta, ma con una rimodulazione della sanzione nella misura fissa in luogo di quella proporzionale.

Restano, tuttavia, perplessità sul perimetro applicativo della disposizione, ovvero la sua rilevanza rispetto a tutte quelle situazioni di Iva addebitata (e assolta) per errore dal cedente/prestatore che differiscono dal mero errore di quantificazione, in esito all'applicazione di un'aliquota più elevata.

Ci si riferisce, nello specifico, alle situazioni di non imponibilità, di esenzione o - addirittura - a quelle di esclusione (o fuori campo) che sono state «attratte» per errore, ma senza intenzione fraudolenta, nella sfera del tributo.

La necessità di ripristinare la neutralità del tributo in caso di errori «genuini» farebbe propendere per l'estensione del diritto di detrazione a tutte le ipotesi di «applicazione di un'imposta non dovuta», ivi incluse le operazioni «fuori campo».

Nell'auspicio di un intervento chiarificatore da parte dell'Amministrazione finanziaria, si potrebbe identificare l'ambito applicativo della disposizione in commento, alla luce della ratio di preservare la neutralità del tributo, in tutte le ipotesi in cui l'errore, comunque sanzionato, sia stato genuinamente (ossia, senza intento fraudolento) commesso e non abbia arrecato alcun pregiudizio erariale, in quanto l'Iva è stata, comunque, erroneamente assolta dal cedente/prestatore.

(***Alberto Renda e Giorgio Dal Corso, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Fisco", 21 novembre 2019)***

- **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

  - La cessione di ramo d'azienda con successiva rivendita a un fondo non è elusiva

La cessione di ramo d'azienda a favore di due newco, la successiva cessione della relativa partecipazione al fondo d'investimento e la cessione di immobili strumentali al medesimo fondo non è valutata un'operazione abusiva sul piano fiscale. Con la risposta a interpello 469/2019, l'Agenzia procede a verificare ex ante i profili di abusività di un'operazione di riorganizzazione aziendale realizzata dalla società istante (Alfa).

In breve si ripercorrono le singole operazioni:
•Alfa cede a due newco due rami d'azienda;

•Alfa cede al fondo Beta (fondo d'investimento immobiliare, gestito da Sgr Gamma e di cui Alfa è l'unico quotista) gli immobili strumentali;

•Alfa cede le partecipazioni totalitarie detenute nelle newco al fondo Beta;

•il fondo Delta (fondo d'investimento immobiliare, gestito da Sgr Gamma e di cui Alfa è l'unico quotista) cede al fondo Beta un immobile strumentale.

La complessità del riordino aziendale descritto ed il rischio che possa sfociare sul piano fiscale in una violazione dell'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), hanno portato l'istante a chiedere chiarimenti ufficiali. Il pericolo maggiore risiede nella possibilità che l'operazione sia priva di sostanza economica e comporti per il contribuente un indebito vantaggio economico.

In particolare, ai fini delle imposte indirette, la cessione di ramo d'azienda è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale. Se il complesso aziendale fosse costituito da una componente immobiliare e una mobiliare, in relazione a detta cessione troverebbe applicazione l'aliquota proporzionale del 9% per la parte di corrispettivo relativa agli immobili e quella del 3% per la parte relativa ai beni mobili. Inoltre, nell'ipotesi in cui nell'azienda fossero presenti immobili, sarebbero dovute le imposte ipotecaria e catastale (rispettivamente nella misura del 2% e dell'1%). Dunque, in linea di principio, scindere la cessione di ramo d'azienda contenente degli immobili in due separate operazioni (cessione dell'attività commerciale da un lato e degli immobili strumentali dall'altro) potrebbe dar luogo ad un risparmio fiscale indebito pari alla differenza tra l'imposta di registro versata sulla cessione di azienda dalla società e quella da versare sull'intero compendio aziendale, comprensivo anche degli asset immobiliare. Lo stesso per le imposte ipotecaria e catastale.

A questo punto sembra dirimente la normativa sugli Oicr. In particolare rileva il divieto circa l'utilizzo del loro patrimonio al fine di perseguire una strategia di tipo imprenditoriale. Sicché la cessione al

fondo Beta dell'intero compendio aziendale in luogo di una partecipazione totalitaria di quote avrebbe configurato una violazione del divieto di esercizio dell'attività d'impresa. In altre parole, la società Alfa non avrebbe potuto porre in essere una cessione d'azienda unitaria a favore del fondo Beta che può acquisire solo beni immobili ovvero partecipazioni o quote di società.

Escludendo dunque l'abuso del diritto dell'operazione, le Entrate chiariscono ulteriormente che:
•la cessione degli immobili da Alfa al fondo Beta è soggetta ad Iva se viene esercitata l'opzione all'articolo 10, comma 1, n. 8-ter, del Dpr 633/1972 e l'imposta è corrisposta in reverse charge;

•le cessioni dei due rami d'azienda sono invece considerati «fuori campo Iva», con l'applicazione del registro in misura proporzionale;

•la cessione delle partecipazioni nelle newco al fondo Beta, infine, è esente ai fini Iva.
(***Anna Abagnale e Benedetto Santacroce, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Fisco", 8 novembre 2019)***

- **PROFESSIONE**

  - I commercialisti e l'antiriciclaggio: il 40% è in affanno

A poco più di un mese dalla scadenza del 1° gennaio quasi un commercialista su due (il 39%) non è ancora adeguato alle regole antiriciclaggio del Consiglio nazionale.

Nonostante l'ulteriore slittamento di sei mesi (da luglio a inizio 2020) dell'entrata in vigore delle regole tecniche messe a punto dal Cndcec (con valore cogente perché previste dalla legge), sono ancora tanti i professionisti contabili che devono avviare l'autovalutazione del rischio e l'analisi della clientela, un percorso che potrebbe, di per sé, richiedere qualche mese.

Mentre anche chi è già adeguato potrebbe dover ritoccare a breve qualche passaggio a seguito dell'entrata in vigore lo scorso 10 novembre del nuovo decreto di recepimento della V direttiva sul tema (Dlgs 125/2019) che sta costringendo il Consiglio nazionale dei commercialisti a ritoccare le procedure già emanate.

A fare il punto sull'adeguamento all'antiriciclaggio da parte dei commercialisti è la società di consulenza specializzata sul tema, Alavie, attraverso un questionario distribuito durante gli incontri formativi tenuti su tutto il territorio nazionale. Sono 547 quelli completati e restituiti a ottobre dai professionisti iscritti all'Albo.

L'adeguamento

Il primo dato che emerge è proprio quello della compliance, ferma a poco più di metà del guado: il 61% degli intervistati è in regola, mentre appunto il 39% non ha ancora completato l'adeguamento. Un dato tutto sommato confortante se si considera che in teoria c'è ancora tempo prima della scadenza.

«Ma chi deve ancora adeguarsi rischia di arrivare alla fatidica data del primo gennaio in affanno - avverte Vito Ziccardi, fondatore e Ceo di Alavie - perché servono circa tre mesi per completare tutto il processo». Si tratta di rivedere le valutazioni di rischio per ogni cliente e soprattutto di organizzare un sistema di procedure complesso che arriva fino all'autovalutazione complessiva del rischio.

Tutti passaggi e procedure vissuti dagli interessati e dai loro clienti come un notevole aggravio, soprattutto in termini di tempo. Sul giudizio la platea è spaccata: per il 47% dei commercialisti intervistati le precauzioni da adottare sono efficaci, mentre un'identica percentuale di loro colleghi non riesce neanche a vederne l'utilità. Ancora meno il senso è percepito dai clienti: quattro su cinque subiscono le procedure come mere formalità burocratiche.

A pesare di più è il fattore tempo. L'adeguamento antiriciclaggio un ulteriore "scadenza" in un anno già difficile per questi professionisti, costretti a rincorrere continue modifiche normative, o - solo per dirne una - a fare i conti con i nuovi Isa con tutti gli aggiustamenti arrivati in corso d'opera.

«In effetti la categoria è già sotto stress - conferma Ziccardi - quindi prevale la tendenza a considerare la normativa antiriciclaggio come un sovraccarico di adempimenti e un onere in termini di tempo e risorse necessari». «Tuttavia - conclude - è opportuno che il professionista maturi la consapevolezza dei rischi a cui va incontro, se inadempiente e colga l'occasione come opportunità di ottimizzare i processi organizzativi dello studio».

Il modello organizzativo

«In realtà, una volta superata la fase di passaggio e messo a sistema il procedimento le regole tecniche di fatto snelliscono gli adempimenti antiriciclaggio» gli fa eco Annalisa De Vivo, esperta dell'ufficio di presidenza del Consiglio nazionale.

Che spiega anche perché: «Viene eliminato il registro antiriciclaggio con gli obblighi di inserimento in ordine cronologico è c'è più flessibilità nelle modalità di conservazione dei dati, cartacee, informatiche o miste». Le regole tecniche assegnano 30 giorni di tempo per aggiornare il nuovo fascicolo. «Di fatto è una messa a sistema procedurale dei dati su ogni cliente - commenta ancora De Vivo - che a regime potrà aiutare gli studi medio piccoli a dotarsi di un modello organizzativo con funzioni e compiti ben delineati».

Gli aggiornamenti

La proroga di luglio è stata decisa dal Cndcec in vista del nuovo decreto, entrato in vigore il 10 novembre. Da allora il Consiglio sta lavorando a un aggiornamento delle linee guida, ma la scadenza già prorogata di gennaio non dovrebbe subire slittamenti.

I ritocchi riguarderanno soprattutto il registro dei titolari effettivi e le definizioni di persona politicamente esposta, «ma saranno marginali - precisa De Vivo - e non metteranno gli iscritti nelle condizioni di rivedere i passaggi già fatti». Così come resta valida la formazione svolta, anche online, sulla piattaforma del Cndcec.

Un addestramento che deve coinvolgere tutto il personale di studio; secondo il sondaggio lo ha già fatto la metà degli intervistati, mentre un altro 30% si accinge a completare il percorso.

Resta uno zoccolo duro del 25% di titolari che dichiara di voler implementare da solo le procedure antiriciclaggio. Ma attenzione: la mancata formazione di collaboratori e dipendenti può aggravare le sanzioni legate a violazioni della normativa antiriciclaggio.

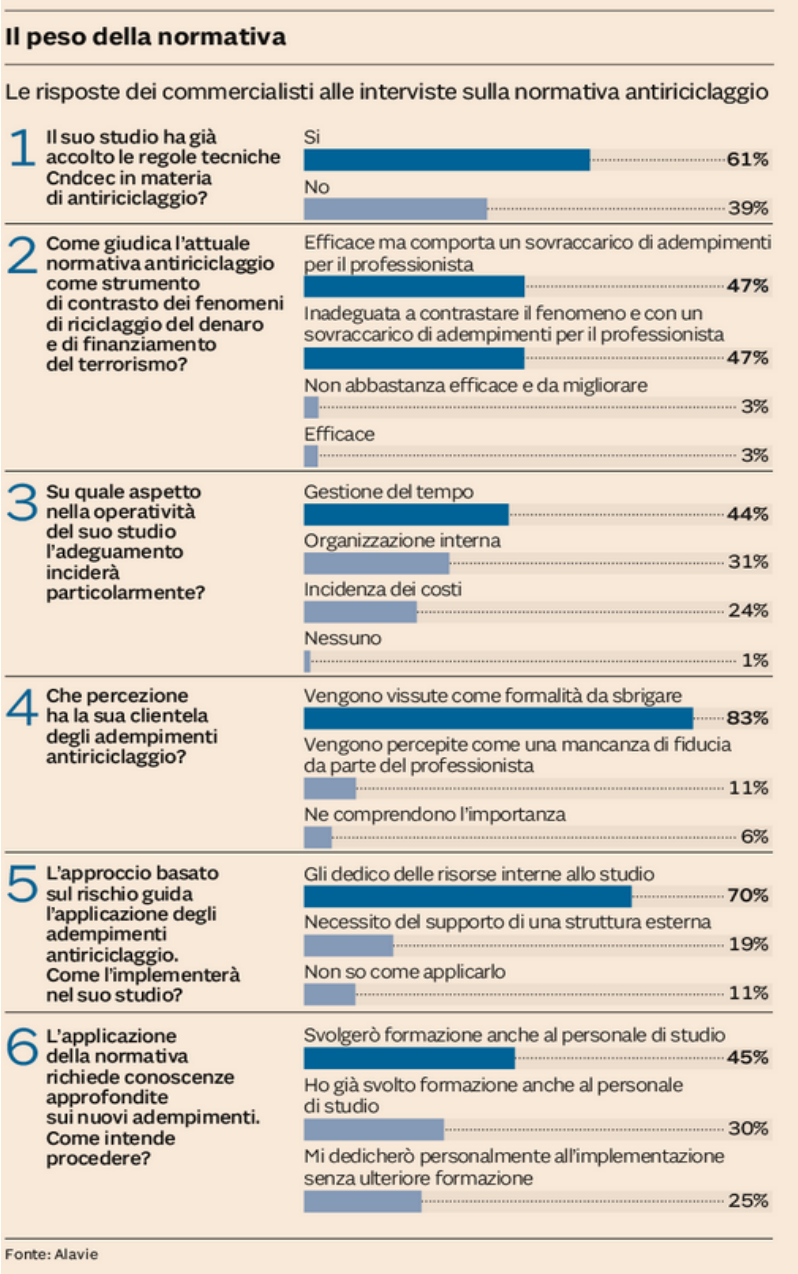

(Valeria Uva, Il Sole 24 ORE – Estratto da ".Professioni", 18 novembre 2019)

Approfondimento

Liquidazione Iva di gruppo

Nelle ipotesi in cui i soggetti che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo possiedano tutti i presupposti previsti dalla normativa, appare ininfluente, ai fini della procedura di consolidamento, che alcune delle società costituenti segmenti della catena siano ubicate all'estero e siano quindi prive del numero di partita Iva.

Questo il principio espresso dall'Agenzia delle Entrate con la **Risposta ad interpello del 23.10.2019, n. 421**, con cui viene chiarita la procedura da seguire nel modello di dichiarazione Iva annuale nell'ipotesi di presenza di soggetto estero.

Fatti esposti e istruzioni dell'Agenzia

Con la risposta in commento, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la procedura in esame, come si vedrà nel successivo paragrafo più compiutamente, rappresenta una forma di tassazione consolidata di autonomi soggetti passivi d'imposta, disciplinata dal Decreto Iva.

Tale meccanismo consente alle società legate da rapporti di controllo ed in possesso di specifici requisiti, di **procedere** alla **liquidazione periodica dell'Iva** in **maniera unitaria**, mediante **compensazione** dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo.

In tal senso, i **versamenti periodici**, nonché il conguaglio di fine anno, vengono effettuati dalla società controllante che determina l'imposta da versare o il credito del gruppo.

Sotto il **profilo soggettivo**, nello specifico, la normativa stabilisce che si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente, dall'ente o società controllante o da un'altra società controllata da questi.

Sotto il **profilo operativo**, è bene ricordare che la percentuale è calcolata senza tenere conto delle **azioni prive** del **diritto** di **voto** e alla procedura in parola possono accedere anche società residenti in altri Stati Ue, a condizione che il soggetto non residente sia in possesso dei requisiti previsti e che lo stesso sia identificato ai fini Iva in Italia.

Ed ancora, in una situazione di controllo che coinvolge più società controllate non necessariamente tutte le società debbono partecipare alla liquidazione di gruppo, potendo questa essere in concreto

attivata limitatamente ad una o più delle società controllate, fermo restando ovviamente l'obbligo di provare la sussistenza dei presupposti relativi alla **nozione** di **controllo** richiesti dalla normativa nei confronti delle singole società per le quali si utilizza la liquidazione di gruppo.

Riflettendo sul caso che ci occupa, è stato precisato che quando i soggetti che partecipano alla **compensazione Iva** di **gruppo** possiedono tutti i requisiti previsti, appare irrilevante, ai fini della **procedura** di **consolidamento**, che alcune delle società segmenti della catena siano ubicate all'estero e siano quindi prive del numero di partita Iva *(1).*

Ne discende, per l'effetto, che ai fini dell'esercizio dell'opzione si prevede che l'ente o società commerciale controllante debba comunicare all'Agenzia delle Entrate **l'esercizio dell'opzione** per la procedura di versamento con la **dichiarazione** ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione.

In tal senso, all'interno del modello di dichiarazione Iva annuale, è stato inserito l'apposito quadro VG.

Come puntualmente chiarito dalle istruzioni al quadro dalla **dichiarazione** della **controllante** devono risultare nella sezione I le società partecipanti alla compensazione Iva. Nel caso in cui il soggetto non residente, che detiene la maggioranza delle azioni o quote, sia privo di una posizione Iva nel territorio dello Stato, deve essere barrata la casella del campo «**Soggetto estero**» della sezione I, senza indicazione della partita Iva.

Nella sezione II, Società partecipanti alla catena di controllo ma non alla compensazione Iva, vanno riportati i dati relativi ai soggetti che partecipano alla catena di controllo ma non anche alla liquidazione Iva di gruppo, al fine di dar conto del rispetto della percentuale di controllo.

Non devono essere indicati, invece, i dati relativi ai soggetti non residenti che, pur partecipando alla catena di controllo, siano privi di una posizione Iva nel territorio dello Stato.

Normativa e prassi di riferimento

Come noto, le disposizioni contenute nel Titolo V-bis del D.P.R. 633/1972 consentono di considerare come un unico soggetto, agli effetti dell'Iva, l'insieme dei soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolati tra loro da **rapporti finanziari, economici ed organizzativi**.

Dalla unitarietà del nuovo soggetto d'imposta deriva, fra l'altro, che:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che vengono effettuate da un soggetto partecipante ad un Gruppo Iva in favore di un altro soggetto anch'esso partecipante al

medesimo Gruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, rimanendo irrilevanti ai fini Iva;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che vengono rese da un soggetto appartenente ad un Gruppo Iva nei confronti di un soggetto ad esso estraneo si considerano, ai fini Iva, effettuate dal Gruppo unitariamente inteso;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di un soggetto appartenente ad un Gruppo Iva da parte di un soggetto ad esso estraneo si considerano, ai fini Iva, effettuate al Gruppo unitariamente considerato.

Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme Iva si intendono, rispettivamente, posti a carico e a favore del Gruppo Iva: ciò comporta, fra l'altro, che gli **obblighi** di **fatturazione**, **registrazione**, **comunicazione**, **dichiarazione**, ecc. devono essere **assolti** dal **Gruppo Iva** e non dal singolo soggetto partecipante. Centrale a tal fine è il ruolo del rappresentante del Gruppo, che, di norma, è il soggetto che esercita il controllo sui componenti lo stesso.

Le disposizioni sul Gruppo Iva, già applicabili dall'1.1.2018, hanno avuto piena operatività a partire dall'1.1.2019.

Come noto, con il D.M. 6.4.2018 sono state **circolarizzate** le disposizioni di attuazione della disciplina del Gruppo Iva.

In particolare, sono individuate, in primo luogo, le **regole** per la **costituzione** del **Gruppo Iva**: esso può essere composto da soggetti passivi d'imposta stabiliti in Italia, tra i quali sussistono, congiuntamente, a decorrere dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione, i vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo individuati dall'art. 70-ter, D.P.R. 633/1972.

La **dichiarazione** di **costituzione** del **Gruppo Iva**, sottoscritta dai soggetti partecipanti, deve essere trasmessa telematicamente dal rappresentante del Gruppo medesimo all'Agenzia delle Entrate.

Sono individuate regole per la successiva inclusione di ulteriori partecipanti e per la revoca della dichiarazione.

Al Gruppo è attribuito un unico numero di partita Iva, cui è associato ciascun soggetto partecipante; l'Agenzia delle Entrate consentirà ai soggetti interessati di verificare la validità di tale partita Iva ed i dati dei partecipanti al Gruppo.

In base al principio all-in all-out, sancito dall'art. 70-quater, co. 1, D.P.R. 633/1972, ai fini della costituzione del Gruppo Iva è **indispensabile** che **l'opzione** sia **esercitata** da **tutti** i **soggetti passivi** stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i **vincoli finanziario, economico e organizzativo** di cui all'art. 70-ter.

Ne discende che la dichiarazione di costituzione del Gruppo Iva deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti, pur essendo presentato all'Agenzia delle Entrate dal rappresentante del Gruppo Iva, cioè – in base all'art. 70-septies, co. 1, D.P.R. 633/1972 – dal soggetto che esercita il controllo di diritto sugli altri partecipanti.

L'art. 70-bis, D.P.R. 633/1972 definisce i **requisiti soggettivi** per la costituzione del Gruppo Iva, specificando che possono avvalersi del nuovo regime i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano i vincoli finanziario, economico e organizzativo. Ai sensi dell'art. 1, co. 1, D.M. 6.4.2018, i predetti vincoli devono sussistere al **momento** dell'esercizio dell'opzione e, comunque, già dall'1 luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione.

Il **vincolo finanziario**, espressamente riferito ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, si verifica quando, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente, vi sia un controllo, diretto o indiretto, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), c.c., oppure quando i soggetti partecipanti al gruppo Iva siano controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in altro Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Il **vincolo economico** tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato si considera sussistente in caso di svolgimento di un'attività dello stesso genere, ovvero di attività complementari o interdipendenti o, comunque, di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 5, pubblicato il 15.10.2018, ha chiarito che non può essere attribuito valore determinante all'attività, risultante dagli appositi codici Ateco, comunicata in sede di dichiarazione di inizio attività, dovendosi invece fare riferimento alle attività indicate, quale oggetto sociale, nell'atto costitutivo, le quali rilevano quali attività principali e dello stesso genere esercitabili, anche potenzialmente, dall'operatore economico, a prescindere dalla circostanza che, di fatto, una o più delle attività proprie dell'oggetto sociale non siano, in ipotesi, momentaneamente esercitate.

Da ultimo, il **vincolo organizzativo** ricorre quando esiste un coordinamento, in via di diritto o di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, anche se svolto da un altro soggetto, vincolato finanziariamente ai soggetti considerati.

Sull'argomento riveste particolare importanza la C.M. 19/E/2018.

L'Agenzia delle Entrate *(2)* con il suddetto documento di prassi ha fornito importanti chiarimenti che offrono la possibilità ai soggetti Iva interessati di **valutare** gli **impatti** che **l'adesione** ad un **Gruppo Iva può** avere in termini di **procedure** e **obblighi contabili** e **dichiarativi**, rapporti con i fornitori e i clienti, responsabilità negli adempimenti previsti dalla normativa, ecc.

A livello schematico, la Circolare è divisa in quattro capitoli.

Nel primo capitolo sono chiariti i requisiti soggettivi per la costituzione del Gruppo (non potendovi far parte gli enti non commerciali, le holding statiche, le stabili organizzazioni all'estero, ecc.) e la natura dei vicoli finanziario, economico ed organizzativo che devono sussistere tra i partecipanti dello stesso.

Il secondo capitolo analizza le disposizioni che disciplinano la nascita, le modifiche e lo scioglimento del Gruppo Iva.

Nel terzo capitolo sono approfonditi gli effetti dell'opzione per il Gruppo Iva, tra cui quelli relativi ai rapporti tra la casa madre e le stabili organizzazioni partecipanti al Gruppo, all'imputazione al Gruppo del **plafond** dei partecipanti ai fini dello **status** di **esportatore abituale**, alle **rettifiche** della **detrazione** in occasione della costituzione o della cessazione del Gruppo, alla non applicazione del regime dello **split payment** alle operazioni effettuate nei confronti del Gruppo.

Nel quarto capitolo, infine, sono illustrati gli adempimenti (fatturazione e registrazione delle operazioni, liquidazioni e versamenti, ecc.) del Gruppo Iva, la **responsabilità solidale** dei **partecipanti** al Gruppo per le violazioni delle norme che lo disciplinano, le modalità con cui separare le attività all'interno del Gruppo, la rilevanza Iva dei passaggi interni di beni e servizi all'interno del Gruppo, la dispensa dagli adempimenti contabili.

Particolare attenzione è riservata allo **strumento dell'interpello** attraverso il quale è possibile dimostrare **l'insussistenza** del **vincolo economico** o di quello **organizzativo** tra soggetti passivi d'imposta (dato per esistente in presenza di quello finanziario) o la ricorrenza di quello economico, con finalità, rispettivamente, di esclusione o di ammissione dal Gruppo.

L'interpello ha una **funzione probatoria** e può essere presentato anche prima dell'esercizio dell'opzione.

Nella seconda parte della circolare, l'Agenzia ha esaminato *(3)*, invece, il complesso degli **adempimenti iniziali** a cui sono tenuti i contribuenti, nonché le vicende successive alla costituzione del Gruppo.

---

(1) A tal proposito, con R.M. 475921/1991, è stato chiarito che «poiché nella fattispecie in esame, che si caratterizza per la presenza nella catena di controllo di società estere, i soggetti che partecipano alla compensazione Iva di gruppo possiedono tutti i requisiti previsti, appare irrilevante, ai fini della procedura di consolidamento, che alcune delle società costituenti anelli della catena siano ubicate all'estero e siano quindi prive del numero di partita Iva (...)». (Cfr. in tal senso anche la R.M. 347/E/2002).

(2) Nell'ambito del Gruppo assume un ruolo di primo piano il rappresentante (individuato ope legis nel soggetto che esercita sugli altri partecipanti il controllo finanziario), chiamato ad assolvere tutti gli adempimenti imputabili al soggetto collettivo d'imposta. Nell'ipotesi in cui tale soggetto non possa esercitare l'opzione (ad esempio, perché è una holding di mero godimento), il ruolo di rappresentante è attribuito al partecipante titolare del volume d'affari Iva o dell'ammontare di ricavi (ai fini delle imposte dirette) più elevato nell'anno precedente la costituzione del Gruppo.

(3) Gli aspetti analizzati sono i seguenti: dichiarazione di costituzione; opzioni per la separazione delle attività e per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti; modifiche del perimetro soggettivo del Gruppo; revoca dell'opzione; altre ipotesi di cessazione del Gruppo.

(*Angelo Colombo, Vincenzo Cristiano. *Il Sole 24 ORE – Estratto da "La Settimana Fiscale", Edizione n. 44 del 22 novembre 2019, pag. 34-37)

Sentenze tributarie

Rileva la residenza indicata in dichiarazione se differisce da quella anagrafica

Corte di Cassazione – VI Sezione Tributaria – Sentenza 10 ottobre 2019, n. 25450

Nell'ambito dell'accertamento delle imposte sui redditi, in caso di originaria difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, a risultare valida è la notifica dell'avviso perfezionatasi presso quest'ultimo indirizzo, considerato che, l'indicazione del Comune di domicilio fiscale e dell'indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi dell'articolo 58 del Dpr 600/1973, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento dell'amministrazione finanziaria, la quale non è tenuta a verificare la correttezza del domicilio eletto.

A tale conclusione è giunta la Corte di cassazione con ordinanza 25450/2019.

Il sistema delle notificazioni individua, in ottemperanza alle minuziose regole disposte dalla disciplina in merito alle differenti ipotesi che si possono manifestare in concreto, un elemento comune a tutte le fattispecie che è rappresentato dal luogo in cui l'attività del notum facere deve essere realizzata.
A eccezione della «notificazione in luogo libero», disciplinata dall'articolo 138 del Codice di procedura civile e applicabile al contesto tributario in funzione del richiamo generale alle regole del Codice civile operato dal comma 1, articolo 60 del Dpr 600/1973, la cui lettera c) fa sempre salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, in ambito fiscale la notifica, secondo quanto prescritto nel prosieguo di detta disposizione, «deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario».

Il domicilio fiscale, astrazione che trova cittadinanza esclusiva in tale ambito, è il luogo predeterminato dalla legge mediante criteri oggettivi, che compendia la necessaria relazione spaziale tra l'ufficio e qualsivoglia soggetto giuridico assoggettato alla potestà impositiva.

Il concetto di indirizzo, disciplinato dall'articolo 60 del Dpr 600/1973, a differenza del domicilio fiscale che è stabilito dalla legge, è lo spazio fisico in cui, nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, il contribuente può essere effettivamente rintracciato e corrisponde al luogo nel quale viene fissata la residenza anagrafica delle persone fisiche o la sede degli enti.

Analizzando la giurisprudenza di legittimità, si incappa frequentemente in pronunce che originano da fattispecie nelle quali, analogamente al caso "de quo", sussisteva una difformità tra la residenza anagrafica "ufficiale" e l'indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi destinata all'Agenzia delle entrate.

Nel contesto in esame, è stato ritenuto prevalente il dato inserito nella dichiarazione, con conseguente validità della notifica eseguita presso l'indirizzo «del domicilio eletto» (Cassazione 25680/2016).

La sentenza in commento, coerentemente con tale orientamento e con la regola secondo la quale il menzionato principio «non può ovviamente essere letto a 'senso unico'» (Cassazione 23024/2015) afferma che, così come l'Agenzia deve poter fare affidamento sulle informazioni fornite a essa dall'interessato, allo stesso modo quest'ultimo deve poter confidare sul fatto che, laddove renda formalmente edotto l'ufficio di una specifica scelta circa il proprio domicilio fiscale o indirizzo, in tale luogo verranno eseguite le notifiche che lo riguardano.

Tale conclusione trova qualificato riscontro nel comma 1, dell'articolo 6 della legge 212/2000 il quale, dopo aver previsto che l'ufficio «deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati» precisa che, a tal fine, lo stesso provvede a comunicarli «nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare».

(Roberto Bianchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Fisco", 15 novembre 2019)

Esperto risponde

AGEVOLAZIONI SULLA CASA / AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

- **IMMOBILE TRASFERITO AI FIGLI: MUTUO NON PIÙ DETRAIBILE**

D) Sono comproprietario con mia moglie (al 50%) di una casa che per me costituisce prima casa di abitazione e nella quale ho trasferito la residenza. Mia moglie risiede con i nostri due figli minorenni in un'altra abitazione di sua proprietà, ubicata nello stesso Comune, e che per lei rappresenta prima casa di abitazione. Poiché la casa in comproprietà con mia moglie l'abbiamo acquistata nel 2014 previa accensione di un mutuo di 100.000 euro (al 50% ciascuno) e il sottoscritto fruisce della detrazione annuale degli interessi passivi, vorrei sapere se, nell'ipotesi in cui io e mia moglie decidessimo d'intestare tale abitazione ai nostri figli, potrei beneficiare comunque della detrazione, conservando la residenza nell'abitazione.

R) La risposta è negativa. La detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi del mutuo (articolo 15 del Dpr 917/1986), compete per l'acquisto e per la ristrutturazione dell'immobile, in presenza di specifiche condizioni. (Risposta numero 38 del 12 febbraio 2019 dell'agenzia delle Entrate, Dm 311/1999 e circolare 7/E del 2018). In particolare, la detraibilità spetta a condizione che: l'unità immobiliare che si acquista deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente; l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla fine dei lavori; il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o altro diritto reale.

Nel caso di specie, il titolare del mutuo e proprietario del 50% dell'abitazione trasferisce la proprietà del fabbricato ai figli venendo a mancare uno dei requisiti imprescindibili per la detraibilità degli interessi passivi cioè la titolarità di un diritto reale sull'immobile pur mantenendo la residenza. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile è trasferito ai figli.

(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 4 novembre 2019)

- **REGISTRATORE TELEMATICO A RATE AGEVOLABILE DOPO IL SALDO**

D) Per utilizzare il credito generatosi dall'acquisto del nuovo registratore telematico bisogna soddisfare due presupposti: la registrazione della fattura d'acquisto e l'avvenuto pagamento in modalità tracciabile.

Se il pagamento viene rateizzato, può bastare aver pagato la prima rata o bisogna necessariamente aspettare il saldo dell'ultima per fruire del credito?

R) Il credito d'imposta in esame è riconosciuto a fronte del "pagamento" del corrispettivo dovuto per l'acquisto o l'adattamento dei registratori telematici; in caso di pagamento a rate, pur in assenza di indicazioni espresse, si ritiene che l'incentivo possa essere fruito esclusivamente per la quota pagata. Tale conclusione si fonda sui seguenti elementi:

– l'articolo 2, comma 6–quinquies, del Dlgs 5 agosto 2015, n. 127, dispone che il contributo in parola è riconosciuto nella misura del 50 per cento «della spesa sostenuta», e che il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti «ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo». Tale formulazione risulta dalle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 55, lettera b, della legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018);

– in termini pressoché identici si sono espressi sia il dossier di documentazione relativo alla Manovra 2019 (numero 78/9, volume I, pagina 108), sia il provvedimento direttoriale 28 febbraio 2019, n. 49842/2019 (punto 1.2.), emanato in attuazione del comma 6–quinquies;

– a ulteriore conferma di quanto precede, si consideri che il medesimo provvedimento, al punto 1.1., specifica che il credito d'imposta in commento spetta «in relazione alle spese sostenute negli anni 2019 e 2020»;

– il credito d'imposta dev'essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta «in cui è stata sostenuta la spesa» e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo;

– infine, nel modello F24, il campo «anno di riferimento» dovrà essere valorizzato con l'anno di «sostenimento della spesa», nel formato «AAAA» (risoluzione 1° marzo 2019, 33/E).

(Stefano Mazzocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 4 novembre 2019)

BILANCIO E CONTABILITA'

- **ACQUISTO DI CREDITO IVA: LA SOPRAVVENIENZA È TASSATA**

D) Una Srl acquista, con atto pubblico, da altra Srl un credito Iva di 50, pagandolo materialmente 10.

La differenza di 40 costituisce una sopravvenienza: per chi ha acquistato è imponibile? Sia ai fini Ires sia Irap? Quali sono per chi acquista, le scritture per la relativa contabilizzazione?

R) La cessione del credito Iva segue le regole generali di cessione dei crediti (articolo 1260 del Codice civile; si veda anche la sentenza della Cassazione 12455/2001 che conferma l'equiparazione della cessione del credito Iva alla cessione di qualsiasi altro credito); il legislatore tuttavia stabilisce alcuni requisiti volti a tutelare il soggetto debitore, vale a dire l'agenzia delle Entrate. In particolare si richiede che l'atto di cessione abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio; che il beneficiario della cessione sia unico, ancorché la cessione possa essere anche solo parziale; che il cedente non abbia pendenze tributarie risultanti alla data di cessione; che il cedente abbia fatto la richiesta di rimborso nella dichiarazione Iva. Nulla è specificato circa il valore che può essere dato al credito Iva, con l'implicita possibilità, come nel caso prospettato dal lettore, di cedere il credito Iva a un valore inferiore. In tali casi da un punto di vista contabile occorre distinguere le scritture in capo al cedente da quelle in capo al cessionario, che possono essere sintetizzate come segue:

– per il cedente

«Dare»

Diversi: 50

Banca c/c: 10

Perdite su crediti: 40;

«Avere»

Erario c/Iva: 50

– per il cessionario occorre rilevare in bilancio il credito al valore nominale (OIC 15) che nel particolare caso dei crediti verso l'Erario corrisponde all'effettivo diritto di credito che essi rappresentano (in questo caso superiore al prezzo pagato per l'acquisto). La differenza tra quanto pagato e l'effettivo valore del credito verrà imputata a componente straordinaria che si ritiene tassabile sia ai fini Ires che Irap:

«Dare»

Erario c/Iva: 50;

«Avere»

Diversi

Banca c/c: 10

Sopravvenienza attiva: 40

(Massimo Ianni, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 18 novembre 2019)

CONTRIBUENTI MINORI, MINIMI E REGIMI CONTABILI

- **COSÌ LA REGOLARIZZAZIONE PER IL FORFETTARIO CHE SFORA**

D) Dal 1997 ho la partita Iva come architetto in regime semplificato. Dal 1° gennaio 2019 ho aderito al regime forfettario avendo considerato un totale di compensi incassati nel 2018 pari a 60mila euro, quindi ho emesso fatture a società senza applicazione dell'Iva e della relativa ritenuta di acconto. Mi sono accorto che i compensi incassati ammontano in realtà a 67mila euro. Come posso rimediare alla mancata fatturazione elettronica, alle liquidazioni Iva mancate? Come devo comportarmi con i clienti ai quali ho inviato fattura cartacea senza indicazione dell'Iva e della ritenuta di acconto?

R) In conseguenza della non corretta determinazione dei compensi percepiti, il contribuente ha commesso molteplici violazioni. Le fatture cartacee si considerano non emesse, l'Iva non è stata presumibilmente versata, ed è stata omessa la comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva.

Le violazioni commesse possono essere regolarizzate avvalendosi del ravvedimento operoso. In primis deve essere regolarizzata l'omessa fatturazione. Il contribuente dovrà procedere alla formazione dei documenti in formato elettronico indicando sul documento la data di effettuazione dell'operazione, cioè la data di incasso della prestazione professionale. Successivamente dovrà effettuare l'invio tardivo del documento al Sistema di interscambio. Il soggetto passivo che non fattura l'operazione imponibile incorre in un complesso di violazioni, per così dire, a catena, aventi ad oggetto l'articolo 6 del Dlgs 471/97 (per l'omessa fatturazione dell'operazione e registrazione del documento) e l'articolo 13 del Dlgs 471/97 (per omesso versamento dell'Iva per l'operazione non fatturata).

In realtà deve essere tenuta distinta l'omessa fatturazione relativa al primo trimestre, rispetto a quella del secondo trimestre. Con riferimento alle violazioni commesse nel primo trimestre non è più possibile fruire della moratoria delle sanzioni. Si applica la sanzione compresa tra il 90 ed il 180 per cento dell'imposta, con il minimo di 500 euro. La riduzione delle sanzioni è disciplinata dall'articolo 13 e la riduzione delle sanzioni è la seguente:

– 1/9 entro 90 giorni dalla data di omissione, della sanzione minima, quindi calcolata sul 90 per cento dell'imposta, che però non può mai essere inferiore a 500 euro. In pratica il 10 per cento dell'imposta;

– 1/8 entro 90 giorni dalla data di omissione, della sanzione minima, quindi calcolata sul 90 per cento

dell'imposta, che però non può mai essere inferiore a 500 euro. In pratica l'11,25% dell'imposta.

Con riferimento alle fatture non emesse nel secondo trimestre del 2019, è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni al 20%, se l'emissione viene effettuata entro il termine della liquidazione Iva successiva, quindi, entro il 16 novembre prossimo, che però slitta al 18 in quanto cade di sabato. Sull'importo così determinato, pari al 20% del 90%, potrà essere applicata l'ulteriore riduzione pari a 1/9. Anche in questo caso la sanzione minima di partenza è pari a 500 euro. Si consideri, ad esempio, il caso in cui l'Iva di cui alla fattura omessa sia pari a 1.000 euro, la sanzione minima è di 900 euro che deve essere ulteriormente ridotta al 20 per cento. La sanzione rideterminata è pari a 180 euro. L'importo così determinato può essere ridotto ad 1/9 e ammonta a 20 euro.

Il contribuente deve poi effettuare un autonomo ravvedimento operoso con riferimento all'Iva non versata in corrispondenza della scadenza delle liquidazioni periodiche del 16 maggio scorso e del 20 agosto scorso. In entrambi i casi la sanzione base irrogabile è pari al 30% del tributo. Per ciò che riguarda l'omesso versamento della prima liquidazione periodica, il contribuente deve determinare la sanzione ridotta nella misura pari a 1/8 del minimo, quindi deve essere determinata nella misura del 3,75% dell'imposta. Invece per l'omesso versamento effettuato entro 90 giorni, quindi relativo alla seconda liquidazione periodica, la sanzione è ridotta al 15%, su tale sanzione si applica la riduzione ad 1/9. L'importo da versare ammonta così a 1,67%. Devono poi essere versati gli interessi calcolati al saggio legale.

Il ravvedimento operoso relativo all'omessa comunicazione dei dati della prima liquidazione periodica gennaio/marzo può essere effettuato versando l'importo di 62,5 euro, pari a 1/8 della sanzione minima di 500 euro. Il ravvedimento operoso dell'omessa comunicazione della seconda liquidazione Iva periodica può essere effettuato entro 90 giorni decorrenti dal 16 settembre, con il versamento della sanzione ridotta di 55,56 euro, pari a 1/9 della sanzione minima di 500 euro.
(Nicola Forte, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 4 novembre 2019)

DICHIARAZIONE REDDITI PERSONE FISICHE

- **L'INQUADRAMENTO COME COLF IMPEDISCE LE DETRAZIONI**

D) Una signora ultranovantenne lo scorso anno ha assunto una colf con regolare contratto, compreso vitto e alloggio. Nel corso dell'anno, per problemi di salute, è stata riconosciuta invalida al 100 per cento.

In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi ha portato in detrazione i contributi Inps pagati e 2mila euro come da Modello 730. L'agenzia delle Entrate ha contestato la detrazione di 2mila euro, perché si tratta di un contratto colf e non badante, senza tener conto che il contratto prevede vitto e alloggio e che la signora, essendo invalida al 100%, necessita costantemente di cure e assistenza.

Ha ragione l'Agenzia?

R) In relazione ai contributi obbligatori versati dal datore di lavoro per gli addetti ai servizi domestici (la cosiddetta colf) e all'assistenza personale e familiare (per esempio: gli assistenti agli anziani), è corretto che il datore di lavoro possa fruire della deduzione dal reddito complessivo – entro il limite di 1.549,37 euro – prevista dal comma 1, lettera e, dell'articolo 10 del Tuir (Dpr 917/86). Diversamente, per fruire della detrazione d'imposta del 19% (cfr. articolo 15, comma 1, lettera i–septies, del Tuir) su un importo di spesa non superiore a 2.100 euro sostenuta per addetti all'assistenza personale (badanti) devono sussistere le seguenti condizioni:

– la non autosufficienza del soggetto assistito comprovata da certificazione medica (risoluzione 397/E/2008);

– il reddito complessivo del contribuente deve essere inferiore a 40.000 euro;

– la documentazione contenente estremi anagrafici e codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza.

L'agenzia delle Entrate, con circolare 13/E/2019, ha precisato che la detrazione non spetta per le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all'assistenza personale. Concludendo, per quanto sopra esposto, risulta legittimo l'operato dell'ufficio delle Entrate.

(Giuseppe Merlino, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 4 novembre 2019)

- **TEMPI E MODI DELLE DETRAZIONI SE LA CASA ACQUISTATA È LOCATA**

D) A ottobre 2018 ho acquistato un appartamento locato da adibire a prima casa, già d'accordo con l'inquilino che, dopo pochi giorni, mi ha inviato disdetta del contratto di locazione con decorrenza 31 dicembre 2018, lasciando l'immobile in quella data. Il 2 gennaio 2019 ho preso la mia residenza nell'appartamento. Facendo riferimento all'articolo 15 del Tuir, Dpr 917/86 – secondo cui, «in caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale» – è legittimo equiparare il mio caso di disdetta anticipata e rilascio dell'immobile avvenuto entro i tre mesi dall'acquisto a quello enunciato dall'articolo 15 del Tuir? Di conseguenza posso portare in detrazione interessi e oneri accessori sostenuti nel 2018?

R) Il caso che riguarda il lettore si differenzia da quello preso in considerazione dalla lettera b, articolo 15 del Tuir, Dpr 917/86, in quanto egli ha adibito, nel pieno rispetto di quanto presuppone la norma stessa, l'unità immobiliare a propria abitazione principale entro un anno dal suo acquisto, a nulla

rilevando che essa risultasse in quel momento ceduta in locazione a terzi. Diversa sarebbe stata l'evenienza dell'abitazione ancora occupata dal locatore decorso l'anno dal suo acquisto: infatti, solo in questa ipotesi sarebbe stato necessario provvedere alle formalità menzionate nel quesito.

Pertanto, gli interessi passivi e i relativi oneri accessori strettamente inerenti (spese notarili per il mutuo, eccetera) potranno essere già detratti dall'interessato a decorrere dal 2018 (Redditi/730 2019) a condizione però che siano stati sostenuti nel corso di tale anno (criterio di cassa).
(Alfredo Calvano e Attilio Calvano, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 4 novembre 2019)

IVA

- **NOTA DI CREDITO INTERNA PER LA PARTITA IVA ERRATA**

D) Il 1° marzo e il 28 aprile 2019 ho trasmesso allo Sdi due fatture elettroniche emesse a una società, indicando il codice fiscale corretto, ma la partita Iva errata. L'anagrafica di tale società era stata agganciata a una partita Iva cessata. Lo Sdi ha ritenuto regolare l'emissione, senza scartare le fatture e senza segnalazione di errore. La ditta cliente conferma di non aver ricevuto nulla.

Nei giorni scorsi ho emesso una nuova fattura alla medesima società, ripetendo lo stesso errore (partita Iva cessata), ma lo Sdi scarta la fattura segnalando che la partita Iva è incongruente. Ora come faccio a sanare le due fatture emesse in precedenza? Ho provato a emettere una nota di credito, con partita Iva errata, per annullare la posizione, ma anche questa è stata scartata per partita Iva cessata. Sarebbe corretto se facessi una nota di credito interna, cioè la annotassi sui registri Iva senza passare dallo Sdi, a storno totale delle prime due fatture, e ne riemettessi due nuove corrette, inviandole a mezzo Sdi?

R) Nel caso in esame, è corretto emettere una nota di credito interna da annotare nel registro di cui all'articolo 25 del Dpr 633/1972, a storno delle prime due fatture elettroniche inviate allo Sdi, con indicazione della partita Iva errata del cessionario committente. È corretto pure emettere due nuove fatture elettroniche con partita Iva corretta, da trasmettere al cliente tramite lo Sdi.
(Giuseppe Barbiero, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 4 novembre 2019)

- **DOCUMENTI B2B E B2C: LA FIRMA DIGITALE È FACOLTATIVA**

D) Se ho ben capito, l'apposizione della firma digitale non è obbligatoria sulle fatture elettroniche B2B. Non mi è ben chiaro quali siano gli inconvenienti/conseguenze in caso di emissione di fattura senza firma digitale. Nel caso specifico, è stato dato incarico alla stessa agenzia delle Entrate per la conservazione delle fatture.

R) Il soggetto che emette la fattura elettronica B2C o B2B può decidere se apporre firma digitale o

meno. Le specifiche tecniche contenute nell'allegato A del provvedimento del 30 aprile 2018 dell'agenzia delle Entrate forniscono il dettaglio delle caratteristiche che devono avere le fatture elettroniche firmate digitalmente. Le istruzioni sono contenute nel punto 1.2.1.

Pur non essendoci alcun obbligo, dunque, le fatture elettroniche B2B e B2C possono comunque essere firmate digitalmente: il Sistema di interscambio (Sdi), attraverso il quale passano tutte le e–fatture, gestisce entrambe le tipologie di documenti (fatture elettroniche firmate digitalmente o senza firma digitale).

(Albino Leonardi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 4 novembre 2019)

REVISIONE E CERTIFICAZIONE

- **SE IL REVISORE DI UNA SRL È COLLEGA DI STUDIO DEL CONTABILE**

D) In relazione ai requisiti di indipendenza previsti per i revisori legali dei conti, si chiede se tale fattispecie sia rispettata nel caso di assunzione di incarico di revisore unico presso una Srl, la cui contabilità viene gestita da un collega di studio. Si precisa che non si tratta di studio associato, ma di una mera condivisione di costi per la struttura.

R) Sul tema dell'indipendenza del sindaco–revisore si intrecciano varie disposizioni. Un esame dettagliato dei vari profili è contenuto nella (risalente ma tuttora esaustiva) circolare 6 del 28 aprile 2004 della presidenza del Consiglio nazionale dottori commercialisti, che contiene questi princìpi:

1) l'indipendenza del sindaco è un requisito etico soggettivo che non può essere agevolmente assoggettato a verifica e, in quanto tale, deve essere valutato alla luce di principi di base piuttosto che attraverso regole dettagliate;

2) l'indipendenza dev'essere giudicata in punto di fatto ma anche di apparenza, secondo la ragionevole percezione che può avere, al riguardo, un soggetto terzo informato;

3) l'indipendenza non è un requisito che il sindaco debba soddisfare in maniera assoluta, mantenendosi libero da qualsiasi relazione economica, finanziaria o di altro genere che possa apparire come implicante una qualche forma di dipendenza;

4) minacce all'indipendenza del revisore possono derivare da una pluralità di circostanze, alcune di natura generale ed altre connesse alle condizioni specifiche dell'incarico, e il revisore deve sottoporre a periodico monitoraggio l'accettabilità del livello di rischio di mancanza di indipendenza che possa derivare da specifiche attività, relazioni e altre circostanze in questione;

5) il pericolo di conflitto di interessi di natura economico–patrimoniale – anche con riferimento alla

formulazione dell'articolo 2399, lettera c, del Codice civile – può considerarsi effettivo ove il totale dei corrispettivi ricevuti da un singolo cliente, per servizi di revisione e non, oltrepassi una soglia critica dei ricavi totali;

6) la misura di tale soglia critica può variare a seconda dei diversi fattori facenti parte del contesto in cui si svolge l'attività di controllo (dimensione dello studio professionale; durata dell'attività e consolidamento della presenza sul mercato; operatività locale, nazionale o internazionale; situazione economica del mercato in cui opera; eccetera). I casi dubbi devono essere sottoposti al vaglio degli organismi professionali competenti;

7) l'assunzione della carica di sindaco in più società appartenenti allo stesso gruppo deve considerarsi compatibile e quindi perfettamente ammissibile.

(Albino Leonardi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 4 novembre 2019)

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2019 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.